

Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì (Provincia di Forlì-Cesena)

Commissione di studio Procedure Concorsuali e Crisi Aziendali

La verifica delle domande di ammissione al passivo Casi e proposte di ammissione



Sommario

Premessa	3
Crediti per spese di giustizia (art. 2755 e 2770)	3
Crediti degli istituti di credito	3
Conti correnti e contratti simili	3
Fideiussione resa dalla banca per conto della società fallita	4
Mutuo ipotecario.	4
Credito di lavoro subordinato (art. 2751-bis n. 1)	5
Quote non versate al Fondo di previdenza complementare	5
Anticipazione da parte del Fondo di Garanzia INPS	6
Credito del coltivatore diretto (art. 2751-bis n.4)	6
Credito degli artigiani (art. 2751-bis n. 5)	6
Crediti di società ed enti cooperativi di produzione e lavoro (art. 2751-bis n. 5)	7
Crediti da contratti di leasing	7
Credito dell'assicuratore	8
Crediti del concessionario per la riscossione	8
Crediti da decreto ingiuntivo	9
Credito per penali	9
Credito per interessi	9
Consecuzione tra procedure e verbale di udienza	9



Premessa.

Il presente documento è stato elaborato con l'intento di fornire ai Colleghi uno strumento di consultazione rapido e sintetico dei casi più ricorrenti in sede di esame delle domande di ammissione al passivo del fallimento.

Si invitano i Colleghi a contribuire al miglioramento di questo documento segnalando alla Commissione gli eventuali errori o la necessità di approfondimenti su questioni di particolare interesse.

Crediti per spese di giustizia (art. 2755 e 2770)

Le spese per atti conservativi o per l'espropriazione dei beni nell'interesse della massa dei creditori godono del privilegio del combinato disposto degli articoli sopra indicati.

Il privilegio è riconosciuto anche per le spese sostenute per il ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma solo per il creditore che si è mosso per primo (per i successivi va in chirografo). Sono invece da escludere le eventuali spese sostenute per l'insinuazione al passivo.

Il medesimo privilegio va riconosciuto ai professionisti di cui si sia avvalso il debitore per preparare la richiesta di auto-fallimento cfr. Cass. 28.6.2019 n. 17596 (1)

Crediti degli istituti di credito.

Conti correnti e contratti simili

Per quanto concerne la domanda di insinuazione proposta da un istituto di credito, per il credito derivante da scoperto di conto corrente o da altri contratti di credito (es. anticipo fatture, anticipo contratti, ecc.), è necessario che la banca produca:

- copia del contratto possibilmente con data certa;
- copia delle fatture e delle distinte sottoscritte dal cliente;
- copia di tutti gli estratti conto comprensivi di scalari dalla data di apertura del rapporto (<u>in</u> difetto di completezza degli estratti conto non è possibile ricostruire con esattezza l'importo del credito, non essendo ammissibile, come da recente giurisprudenza della Cassazione il ricorso al c.d. "saldo-zero Cass. 9365/2018; Cass. 23.10.2019 n. 27201; 1.7.2019 n. 17640; 11.3.2019 n. 6985") (²).

Il curatore verifica innanzitutto la corrispondenza fra quanto richiesto e quanto riportato nelle scritture contabili.

Il curatore preliminarmente deve verificare la capitalizzazione applicata per gli interessi attivi e passivi rispetto a quanto contrattualmente pattuito e soprattutto al fine di individuare l'applicazione di una pariteticità nella applicazione degli interessi, nonché l'applicazione eventuale di interessi usurai, verificando quindi il calcolo del tasso effettivo praticato. Si ritiene opportuno verificare anche la corretta applicazione delle commissioni bancarie (CMS, CDF, ecc.).

Successivamente è necessario controllare il calcolo degli interessi convenzionali e delle competenze applicati dalla banca sino alla data di apertura della procedura, al fine di riscontrare che siano in linea con quanto pattuito e che siano stati calcolati tali solo fino alla data della dichiarazione di fallimento o della eventuale presentazione della domanda di concordato preventivo (ma solo nel caso in cui le procedure siano consecutive).

¹ Nota del G.D. del 12/11/2019

² Nota del G.D. del 12/11/2019



esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Il curatore, preso atto che la banca ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente
	ed allegato alla domanda gli estratti conto relativi a tutti gli anni completi di scalari con il prospetto relativo al calcolo delle competenze, da cui si evince l'applicazione di condizioni economiche che non generano usura oggettiva/soggettiva o anatocismo, propone di
	ammettere il credito come richiesto in chirografo.

Fideiussione resa dalla banca per conto della società fallita

Nel caso in cui la banca chiede di essere ammessa in via chirografaria e condizionale ai sensi dell'art. 53 3° c. con riserva di surrogazione o esercizio del regresso a seguito dell'eventuale escussione di apposita fideiussione rilasciata alla fallita, il credito può essere ammesso in via condizionale all'esito della eventuale escussione.

esito verifica	esempio di proposta del curatore	
Positiva	Il curatore, preso atto della regolarità della documentazione prodotta, propone di	
	ammettere il credito di € in dipendenza della fideiussione n. rilasciata in data dalla	
	banca, con riserva, all'esito della eventuale escussione.	


Mutuo ipotecario.

Per la valutazione del privilegio ipotecario richiesto dagli istituti di credito il curatore controllerà l'importo richiesto in via ipotecaria con i titoli prodotti dall'istante e con il debito residuo risultante iscritto nelle scritture contabili del fallimento.

All'esito delle verifiche effettuate, Il curatore propone l'ammissione del credito in privilegio ipotecario oltre interessi successivi alla data del fallimento ex art. 54 e 55 L.F.

Gli interessi sono calcolati dalla data di scadenza di ciascuna rata non pagata sino alla data del fallimento. Sono ammessi al tasso convenzionale ed in privilegio quelli dovuti per l'anno in corso al fallimento e per i due anni precedenti; sono ammessi al tasso legale ed in privilegio quelli successivi sino alla vendita.

Attenzione: per la determinazione dell'**anno in corso** (che non corrisponde con l'anno solare) si deve procedere nel seguente modo (Cassazione I, 26 aprile 1999, n. 4124) considerando, nell'esempio che segue, la sentenza di fallimento corrispondente al pignoramento:



- 1. si determina dapprima la data di decorrenza degli interessi del debito:
 - a. in caso di mutuo: data contrattualmente prevista di inizio del mutuo (erogazione);



- **b.** per il credito accertato giudizialmente: data della mora indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione del provvedimento;
- 2. si aggiunge a tale data un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento (P) e si determina così la data "C" che rappresenta la fine dell'anno in corso;
- 3. si retrocede di un anno si determina "B" che è la data di inizio dell'anno in corso;
- 4. si retrocede di altri due anni si determina "A" che è la data di inizio del biennio anteriore.
- **5.** "V" è la data della vendita (data del deposito del decreto di trasferimento in caso di vendita effettuata dal G.D. o dell'atto pubblico in caso di vendita effettuata dal Curatore).

Può essere accolta altresì l'ammissione in privilegio ex art. 2755 c.c. delle spese sostenute dall'istante per ottenere il pignoramento, se risulta trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, prima della sentenza di fallimento, rendendo così il bene indisponibile per il debitore ed impedendo che lo stesso venga sottratto alla garanzia patrimoniale comune a tutti i creditori.

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Il curatore, preso atto che la banca ha prodotto il contratto di mutuo, il piano di
	ammortamento e la situazione posizione a sofferenza, e che il credito corrisponde con le
	risultanze delle scritture contabili, propone l'ammissione del credito con privilegio
	ipotecario sul bene immobile di proprietà della società, sito in, per l'importo
	richiesto pari ad €, oltre ad interessi calcolati in privilegio al tasso convenzionale
	per l'anno in corso al fallimento e per i due anni precedenti ed in privilegio ed al tasso
	legale per quelli successivi sino alla vendita ex art. 54 e 55 L.F.

Credito di lavoro subordinato (art. 2751-bis n. 1)

Verificare che gli importi richiesti siano:

- al **lordo** delle **ritenute fiscali**, in quanto il Curatore quale sostituto di imposta è tenuto ad operare le ritenute ed a versarle in sede di riparto, e
- al **netto** di quelle **previdenziali**, per le quali gli Enti di riferimento predispongono apposita insinuazione.

Per un approfondimento sul tema si suggerisce la lettura del seguente articolo.

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Il Curatore propone l'ammissione del credito per complessivi Euro, categoria privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 C.C., di cui Euro per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, al lordo degli oneri fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali, oltre a rivalutazione ex art. 429 c. 3 C.P.C. dal dovuto alla definitività dello stato passivo ed interessi legali ex artt. 54 e 55 L.F., 2749 e 2788 C.C. dal dovuto alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente.
Negativa	

Quote non versate al Fondo di previdenza complementare

Capita spesso che il Fondo di previdenza complementare non faccia istanza di ammissione al passivo per le quote trattenute dall'azienda e non versate al fondo.

In questo caso il dipendente ha diritto di insinuarsi al passivo per le quote trattenute e non versate al fondo sia in via principale, quale diritto proprio dell'istante e in via subordinata ex art.2900 c.c., per la tutela del proprio diritto creditorio vantato nei confronti del fondo integrativo e rappresentato dalla futura prestazione previdenziale.

In questo caso è necessaria l'ammissione con riserva del dipendente condizionata alla mancata presentazione, in futuro, della domanda da parte del fondo.



esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Il Curatore propone l'ammissione del credito per complessivi Euro, categoria privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 C.C., di cui Euro per mancato versamento delle indennità di fine rapporto ai fondi complementari, con riserva; euro 158,00, per omesso versamento dei contributi ai fondi di previdenza complementare, con riserva. L'ammissione con riserva è condizionata alla mancata domanda del credito da parte del fondo di previdenza complementare.
Negativa	

Anticipazione da parte del Fondo di Garanzia INPS.

Per i **crediti ammessi al passivo** il dipendente ha facoltà di chiedere al Fondo di garanzia dell'INPS il pagamento, in sostituzione del datore di lavoro insolvente di:

- Trattamento di Fine Rapporto maturato;
- retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto;
- omessa contribuzione al Fondo di Previdenza Complementare.

Il dipendente chiede al Curatore, per la presentazione della domanda all'INPS:

stato, proposta opposizione (art. 98 L.F.) nei termini di Legge.";

•	la sottoscrizione di apposito modello INPS (mod. SR52 per TFR ed ultime mensilità e SR95
	per omessa contribuzione ai fondi);
•	una dichiarazione di non opposizione che può avere il seguente contenuto: "il sottoscritto
	Dott, in qualità di curatore fallimentare, dichiara che avverso il credito vantato dal
	dipendente, ammesso con il prot. N, al passivo del fallimento (fall. n°
	/20) reso esecutivo in data//20 dal G.D., D.ssa Barbara Vacca, non risulta, allo

la copia conforme dello stato passivo.

Credito del coltivatore diretto (art. 2751-bis n.4).

Si rende dapprima necessario verificare la qualifica di coltivatore diretto mediante:

- al Registro Imprese: verifica dell'iscrizione come impresa agricola e l'identificazione di coltivatore diretto dell'imprenditore individuale (o dei soci in caso di società semplice);
- eventualmente, a supporto, l'iscrizione alla gestione Inps come coltivatore diretto.

In ordine al requisito oggettivo si ricorda che il privilegio è limitato ai corrispettivi delle vendite per cui IVA e spese accessorie vanno in chirografo.

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Il Curatore preso atto che il creditore istante, nel periodo in cui si riferiscono le fatture (), risulta avere la qualifica di coltivatore diretto, come risulta da visura al Registro Imprese prodotta, propone di ammettere in privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c.,
	limitatamente all'imponibile delle fatture prodotte.
Negativa	Il Curatore propone di declassare in chirografo l'importo richiesto in quanto nel periodo in cui si riferiscono le fatture (), il creditore non risulta avere la qualifica di coltivatore diretto.

Credito degli artigiani (art. 2751-bis n. 5)

Il credito artigiano può essere riconosciuto soltanto se il costo del lavoro risulta essere preminente rispetto al capitale investito, e a condizione che l'impresa sia iscritta nello speciale albo delle imprese artigiane che è condizione necessaria, anche se non sufficiente (3).

³ Nota del G.D. del 12/11/2019



Si allega foglio di lavoro predisposto per la verifica dei requisiti artigiani.

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Il Curatore, preso atto che il creditore istante, nel periodo in cui si riferiscono le fatture
	(), risulta iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane (al n presso la
	C.C.I.A.A. di) e che il costo del lavoro ha funzione preminente sul capitale
	investito, propone l'ammissione del credito così come richiesto da quest'ultimo, in
	particolare per Euro (imponibile) nella categoria privilegiati generali, ante 1
	grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751-bis n. 5 C.C., e per Euro (IVA), categoria chirografari.
Negativa	

Crediti di società ed enti cooperativi di produzione e lavoro (art. 2751-bis n. 5)

Per le cooperative agricole è necessario verificare:

- l'iscrizione al Registro Imprese quale "Cooperativa" Sezione Speciale: Impresa Agricola;
- l'attestazione del requisito della prevalenza, stabilito dall'art. 2513 c. 3 cc, nella nota integrativa, nella relazione sulla gestione del bilancio annuale della cooperativa (fare riferimento all'anno in cui è avvenuta la cessione dei prodotti), nella relazione del collegio sindacale se presente.

Per le altre cooperative di produzione e lavoro è necessario verificare:

- l'iscrizione al Registro Imprese come "Cooperativa";
- l'attestazione della Prevalenza di cui all'art. 2512 e 2513 c.c., in nota integrativa, relazione sulla gestione dell'anno a cui si riferisce il credito, relazione del collegio sindacale se presente.

Il privilegio è sempre limitato ai corrispettivi della cessione dei beni e delle prestazioni di servizi con la conseguenza che IVA e spese accessorie vanno ammesse in chirografo.

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva (coop. agr.)	Il Curatore, preso atto che il creditore istante, nel periodo in cui si riferiscono le fatture
	(), risulta avere la qualifica di Cooperativa agricola, come risulta da visura al
	Registro Imprese prodotta, e che il requisito di prevalenza ex art. 2513 c. 3. C.c. è attestato
	dagli amministratori nella nota integrativa, nella Relazione sulla Gestione e nella Relazione
	del Collegio sindacale prodotti, propone di ammettere in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.,
	limitatamente all'imponibile delle fatture prodotte.
Positiva (altra coop.)	Il Curatore preso atto che il creditore istante, nel periodo in cui si riferiscono le fatture
	(), risulta avere la qualifica di Cooperativa, come risulta da visura al Registro
	Imprese prodotta, e che il requisito di prevalenza ex art. 2512 c.2 2513 c. 1 e 2 C.c. è
	attestato dagli amministratori nella nota integrativa, nella Relazione sulla Gestione e nella
	Relazione del Collegio sindacale prodotti, propone di ammettere in privilegio ex art. 2751
	bis n. 5 c.c., limitatamente all'imponibile delle fatture prodotte.

Crediti da contratti di leasing.

Il credito richiesto per canoni scaduti e non pagati è da ammettere solo se i beni sono già stati venduti e c'è prova di riallocazione (Cassazione 4862 del 01/03/10).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì – Provincia di Forlì-Cesena



Solo in tal caso è possibile calcolare il credito vantato dalla società di leasing e pertanto calcolare il credito da ammettere al passivo ex art. 72 quater c. 3 L.F. (4)

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Preso atto del valore di riallocazione del bene, realizzato e provato dalla società di leasing,
	ammette il credito quantificato in conformità all'art. 72 quater c. 3 L.F
Negativa	Il Curatore propone la non ammissione del credito richiesto in quanto il creditore non ha
	provato la riallocazione del bene oggetto di leasing.

Credito dell'assicuratore.

Credito relativo a polizza assicurativa incendi e contenuto relativa al fabbricato inventariato nella procedura per ratei assicurativi relativi agli anni anche successivi alla dichiarazione di fallimento, sulla base del presupposto che contrattualmente il mancato pagamento del premio non interrompe il contratto di assicurazione. I canoni impagati vanno comunque riconosciuti fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Il curatore propone l'ammissione del credito che trova riscontro nelle scritture contabili,
	per ratei assicurativi maturati sino alla data della dichiarazione di fallimento.

Crediti del concessionario per la riscossione.

Per la verifica dei crediti richiesti dal concessionario per la riscossione (ex Equitalia, oggi Agenzia Entrate Riscossione), oltre alla effettiva debenza degli importi iscritti a ruolo, occorre anche verificare la **data di consegna** del ruolo al concessionario:

- se è anteriore al fallimento allora si riconoscono sia gli aggi che le spese tabellari in chirografo, a meno che non siano state poste in essere dal concessionario azioni esecutive, caso in cui a detti crediti deve riconoscersi il privilegio;
- se invece è successiva alla data del fallimento si escludono sia gli aggi che le spese tabellari.
- La stessa cosa vale per SORIT (5)

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Il curatore, rilevato che per il ruolo di cui alla cartella N la trasmissione
	dall'ente impositore al concessionario è avvenuta prima del fallimento () e
	che pertanto il concessionario abbia diritto al riconoscimento di spese tabellari, aggi e
	diritto di notifica da collocarsi in chirografo, propone l'ammissione come segue
Negativa	Il curatore, rilevato che per il ruolo di cui alla cartella N la trasmissione
	dall'ente impositore al concessionario è avvenuta dopo l'apertura del fallimento

⁴ Nota del G.D. del 12/11/2019: Vedi ora nuovo orientamento CASS. 28.10.2019 n. 27545 che <u>estende l'applicazione dell'art. 72 quater anche ai leasing già risolti:</u> "gli effetti della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore sono regolati dalla disciplina della L. Fall., art. 72 quater, applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore". In caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito dai valori di stima, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione (cfr. sempre Cass. 8980/2019, cit. supra; si legga anche: Cass. 12552/2019)

⁵ Nota del G.D. del 12/11/2019



() e che pertanto il concessionario non abbia diritto di essere ammesso al
passivo per aggi e spese tabellari operando il principio di cristallizzazione dei crediti alla
data di apertura del fallimento (Cassaz. 7188/2013), propone l'ammissione come segue

Crediti da decreto ingiuntivo.

Verificare che il decreto ingiuntivo sia munito della **dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 C.P.C.**, intesa come **DECRETO** emesso dal Giudice e NON come formula esecutiva o dichiarazione della Cancelleria (6), in quanto, in mancanza, non è opponibile alla massa dei creditori, con conseguente esclusione delle spese legali ivi liquidate e verifica della sorte.

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	
Negativa	

Credito per penali.

Il GD, in sede di udienza, può, ai sensi dell'art. 1384 C.C., ridurre le penali nel caso in cui queste risultino eccessivamente onerose e il contratto da cui derivano abbia trovato esecuzione, ancorché solo in parte.

Credito per interessi.

Gli interessi richiesti dai fornitori sono da ammettere anche se non sono quantificati, in base all'art. 1219 c.c., e cioè dalla scadenza pattuita per il pagamento (anche sulla fattura), e, se non è prevista scadenza, dalla data di messa in mora. Se manca sia scadenza di pagamento pattuita sia messa in mora gli interessi non possono essere riconosciuti.

Gli interessi possono essere calcolati: al tasso legale, oppure ad un tasso convenzionale se pattuito, od anche al tasso di mora ex d.lgs. n. 231/2002, in considerazione delle sentenze Cass. 8979/2016 e Cass. 3300/2017.

Nel verbale di udienza verrà scritto oltre interessi ex art. 55 L.F., nello stato passivo invece devono essere quantificati.

esito verifica	esempio di proposta del curatore
Positiva	Il curatore propone di ammettere oltre interessi ex art. 55 L.F. quantificati al tasso legale oppure al tasso di mora ex D.lgs. n. 231/2002 in considerazione delle sentenze Cass. 8979/2016 e Cass. n. 3300/2017.
Negativa	Il curatore propone di ammettere, escludendo gli interessi richiesti in quanto manca una scadenza di pagamento pattuita tra le parti oppure manca la messa in mora.

Consecuzione tra procedure e verbale di udienza.

In caso di consecuzione tra procedure occorre indicare questa circostanza inserendo nel verbale di udienza la seguente frase $(^{7})$:

"II GD

⁶ Nota del G.D. del 12/11/2019

⁷ È stato chiesto alla Zucchetti Software di implementare la possibilità di inserire questa frase nel verbale di stato passivo che verrà effettuata con modalità telematiche.



premesso che in presenza di consecuzione tra una precedente procedura concorsuale (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione) e il successivo fallimento – il cui accertamento, ove non risulti dalla stessa sentenza, è verificabile a posteriori in presenza di identità della situazione di crisi e dell'insolvenza intesa come continuità causale più che rigorosa successione cronologica (cfr. Cass. 15724/2019, Cass. 1473/2019; Cass. 9289/2010) – gli effetti della sentenza di fallimento debbano essere retrodatati fino alla data di deposito della domanda di ammissione alla procedura "minore"; ritenuto che nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare la consecutio procedurarum, con ogni conseguenza in tema di riconoscimento della prededuzione, di conteggio degli interessi e di quanto previsto dall'art. 169 l.fall.

dispone

che in sede di formazione dello stato passivo del fallimento in esame il curatore si attenga a quanto indicato.

10